

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

Validità delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in scadenza al 31/12/2020.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP*

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. n. 114/1998;
- ✓ la L. 241/90;
- ✓ il D.Lgs 59/2010 attuazione della Direttiva 2006/123/CE;
- ✓ la L.R.6/2010 e s.m.i. testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano;
- ✓ Il Regolamento Canone Unico e Canone Mercati del Comune di Milano;
- ✓ la DD 5240 del 29/06/2022;
- ✓ la Legge 214 /2023 del 30/12/2023 di trasformazione del ddl concorrenza;

PRESUPPOSTO

Premesso che:

- **il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020** approvava le “*linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020*”;
- **la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020** recepiva le sopra citate “*linee guida*” approvando “*l’allegato A “disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici*”;
- **con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1520 del 30/12/2020** si approvavano gli indirizzi per l’avvio delle suddette procedure di rinnovo delle concessioni;
- - in attuazione delle sopra citate norme, con **Determinazione Dirigenziale dell’Area Attività Produttive e Commercio N. 11198 del 31/12/2020** si approvava l’Avviso di “avvio delle procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica”.

Dato atto che:

Il procedimento di rinnovo coinvolgeva le imprese concessionarie di posteggio nella Città di Milano. Le concessioni di posteggio attive sul territorio di Milano alla data di pubblicazione dell’Avviso erano pari a:

- n. 8.600 posteggi presso i n. 94 mercati settimanali scoperti, di cui 3558 alimentari e 5042 non

alimentari;

- n. 476 postazioni extra-mercato suddivise tra: chioschi, trespoli e posteggi isolati;
- n. 250 postazioni per rivendita di quotidiani e periodici;

Considerato che:

con **sentenza n. 1223/2022, pubblicata in data 26.5.2022 e con sentenza n. 1353/2022, pubblicata in data 13.6.2022, il TAR Lombardia - Milano, Sez. 4** ha affermato l'obbligo del Comune di Milano di riesercitare il potere nel rispetto dei principi dettati dal diritto europeo.

Nello specifico le pronunce in parola hanno ritenuto che *“le norme con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere si pongano in palese contrasto con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021)”*.

Il Tribunale ha disposto pertanto che l'amministrazione comunale *“in sede di riesercizio del potere debba disapplicarle e procedere all'assegnazione delle concessioni solo dopo aver esperito una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza e dell'obbligo che già grava in capo a "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali", di applicare le disposizioni UE self-executing, disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)”*.

Dato atto che:

- in esecuzione di quanto sopra, questa Amministrazione ha disposto, con Determinazione Dirigenziale n. 5240 del 29/06/2022, l' *“Annullamento della procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione Lombardia”*;
- nella Determinazione dirigenziale di cui sopra si prevedeva di: *“mantenere l'efficacia di tutte le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, ad eccezione di quelle nel frattempo decadute per cause non afferenti al procedimento di rinnovo sopra richiamato, prorogandone la durata per ragioni tecnico organizzative fino alla data del 31 dicembre 2023, fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge, nelle more dell'espletamento di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida che dovranno essere approvate con appositi provvedimenti normativi nazionali”*;

tutto ciò premesso:

Preso atto di quanto indicato nella *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”* del 30/12/2023 n. 214 (Gazzetta Ufficiale 30/12/2023 n. 303) al capo II art. 11- *Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*, che recita:

comma 1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

comma 4. *Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate*

ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

comma 5. *I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.*

Comma 6. *Al fine di evitare soluzioni di continuità' nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. [...]*";

Considerato che:

questa Amministrazione non potrà applicare la previsione dell'art. 11 comma 5 della *Legge 214/2023* e pertanto non potrà procedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge alla conclusione del procedimento teso al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avendone già disposto l'annullamento d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 in sede di riesercizio del potere, alla luce delle sopra citate sentenze del Tar Lombardia;

le concessioni in oggetto non potranno neppure intendersi comunque rinnovate allo spirare del predetto termine semestrale come previsto dal sopra citato art. 11 comma 5, stante che le norme con cui è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere *si pongono in palese contrasto con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021)*" e che il Tribunale ha a suo tempo già disposto che l'amministrazione comunale debba *procedere all'assegnazione delle concessioni solo dopo aver esperito una procedura di evidenza pubblica nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza e dell'obbligo che già grava in capo a "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali", di applicare le disposizioni UE self-executing, disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi;*

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 214 del 30/12/2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà adottare le linee guida *nel rispetto dei principi di imparzialità', non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità'*, atte alla indizione di una procedura selettiva per il rilascio di concessioni di posteggio per una durata di dieci anni;

al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art.11, comma 6, della Legge n. 214 del 30/12/2023, le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche del Comune di Milano conserveranno la loro validità sino al 31 dicembre 2025

anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

Alla data di approvazione del presente provvedimento le concessioni di posteggio attive sul territorio di Milano ammontano a:

- n. 8.054 posteggi presso i n. 94 mercati settimanali scoperti, di cui 3.330 alimentari e 4.726 non alimentari;
- n. 493 posteggi extra-mercato suddivise tra: chioschi (n. 291), trespoli e posteggi isolati (n. 202);
- n. 216 posteggi per rivendita di quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario, per quanto sopra rappresentato e nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 fino alla data del 31 dicembre 2025, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge;

DETERMINA

- di dare atto che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche del Comune di Milano scadute in data 31 dicembre 2020 conserveranno la loro validità sino al 31 dicembre 2025 in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista per le altre concessioni.
- di dare atto che per il rilascio delle nuove concessioni, per una durata di dieci anni, si procederà *sulla base di procedure selettive*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della Legge n. 214 del 30/12/2023 in attuazione delle linee guida che saranno adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria del Commercio su Area Pubblica maggiormente rappresentative;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito <https://www.comune.milano.it> e nella sezione in "Primo Piano" del portale Fareimpresa Comune di Milano <http://fareimpresa.comune.milano.it>;

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)